



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/31 del 3.10.2019

Legge n. 482/1999 artt. 9 e 15 e L.R. n. 22/2018, art. 10

“Linee guida per le modalità di utilizzo dei fondi di cui all’art. 10 comma 5 della L.R. n. 22/2018 e la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni territoriali e locali di cui all’art. 10 comma 4 della L.R. n. 22/2018”

ANNUALITÀ 2019

1. Finalità e riferimenti normativi

Le presenti Linee guida, in applicazione dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 16/2016, regolano l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 22/2010.

In particolare, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di Sviluppo e del Piano di politica linguistica regionale di cui all'art. 5 della L.R. n. 22/2018, le presenti Linee guida disciplinano le modalità di utilizzo dei fondi di cui all'art. 10 comma 5 della L.R. n. 22/2018 e la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni territoriali e locali che definiscono gli ambiti di intervento, gli aspetti procedurali, i requisiti dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori ai sensi dell'art. 10 comma 4 della medesima norma.

2. Risorse finanziarie

L'ammontare delle risorse è pari a euro 1.198.773 di cui:

- euro 667.782 di assegnazioni statali per la lingua sarda e euro 30.991 per la lingua catalana di Alghero, così come previsto ai sensi della L. n. 482/1999, artt. 9 e 15, dalla circolare del Dipartimento Affari Regionali, prot. n. 11561 del 18.7.2019, che ha ridefinito la ripartizione dei fondi di cui alla nota DAR prot. n. 628 dell'11.1.2019. Le risorse sono allocate nel capitolo SC03.0204 del Bilancio regionale 2019;
- euro 500.000 di fondi regionali a valere sul comma 13 dell'art. 2 della L.R. n. 6/2012 “Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti locali”. Le risorse sono allocate nel capitolo SC03.0239 del Bilancio regionale 2019.

Le risorse regionali a valere sul comma 13 dell'art. 2 della L.R. n. 6/2012 sono utilizzate anche a favore delle minoranze linguistiche del gallurese, del sassarese e del tabarchino.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi a presentare domanda sono definiti dall'art. 8, comma 3, del DPR 345/2001 e dall'art. 10 comma 3 della L.R. n. 22/2018: Enti Locali, Camere di Commercio e Aziende Sanitarie della Sardegna.

I suddetti Enti potranno presentare domanda in forma singola o in forma aggregata; ciascun progetto presentato dovrà essere riferito a un bacino complessivo di almeno 5.000 abitanti.

Gli Enti che aderiscono ad una aggregazione non possono far parte di un'altra, né possono presentare altro progetto in forma singola.

4. Ambiti di intervento

Ai sensi degli artt. 9 e 15 della L.R. n. 482/1999 sono finanziabili i seguenti interventi:

- A. Attivazione di sportelli linguistici;
- B. Realizzazione di attività di formazione;
- C. Attività a carattere culturale.

I progetti finanziati con le assegnazioni statali dovranno essere riferiti ad una delle minoranze storiche ammesse a tutela, per le quali sia stata deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa vigente.

I progetti dovranno avere al massimo durata annuale.

4.1. Attivazione di Sportelli linguistici

Considerato che la Delib.G.R. n. 54/18 del 6.11.2018 "L.R. 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) art. 11. Dislocazione territoriale, ambito di competenza e modalità operative per l'istituzione di una rete di Sportelli linguistici. Approvazione definitiva" allo stato attuale non ha trovato completa attuazione, anche perché l'individuazione del personale degli sportelli deve rispondere a quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, e le relative procedure devono ancora essere avviate, verrà data continuità alle esperienze dei diversi Enti della Sardegna che attualmente garantiscono un importante presidio che funge da supporto culturale e linguistico per le lingue di minoranza della Sardegna.

Gli sportelli linguistici dovranno offrire servizi ai cittadini che intendano esprimersi nella lingua tutelata. A tale scopo devono essere organizzati in modo tale da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal codice dell'Amministrazione digitale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

I servizi erogati dovranno prevedere attività di informazione, promozione della lingua tutelata, nonché attività di traduzione e consulenze linguistiche rivolte, oltre che agli stessi Enti richiedenti, a cittadini, scuole, biblioteche, associazioni culturali e ricreative etc.

Gli sportellisti devono dovranno essere in numero congruo per consentire le attività programmate, rispetto al numero delle ore e della popolazione del territorio sul quale andranno ad operare.

4.2. Realizzazione di attività di formazione

L'intervento prevede l'istituzione di corsi di formazione destinati prioritariamente al personale dipendente e finalizzati all'acquisizione di competenze nell'uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare nell'attività amministrativa. I corsi potranno essere aperti anche ai cittadini.

4.3. Attività a carattere culturale

La linea finanzia progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali; l'obiettivo del progetto deve essere idoneo ad assicurare la diffusione della lingua, e deve essere garantito l'uso della stessa nella sua realizzazione.

5. Modalità di utilizzo delle risorse

Il 90% della dotazione finanziaria di euro 1.167.782,00 verrà ripartita tra i soggetti partecipanti di cui al punto 4 in possesso dei requisiti di accesso e ammessi al contributo in oggetto in modo direttamente proporzionale all'incidenza demografica di ciascuna Aggregazione proponente e del numero degli Enti afferenti ad ogni Aggregazione.

Il peso degli Enti che sarebbero avvantaggiati per via della elevata concentrazione di popolazione verrà calmierato al fine di salvaguardare una adeguata distribuzione in tutto il territorio regionale.

Il finanziamento dei progetti relativi al gallurese, al sassarese e al tabarchino avverrà con i soli fondi della L.R. n. 6/2012.

Una quota pari al 10% delle risorse verrà erogata come premialità per i soggetti proponenti che presentino progetti con le seguenti attività:

- attivazione di collaborazioni con scuole, musei del territorio o Università;
- collaborazione con attività commerciali o artigianali del territorio nelle lingue tutelate;
- adozione della denominazione ufficiale bilingue dell'Ente e delle sue articolazioni, sia su supporto cartaceo (carta intestata e loghi ufficiali) che informatico (sito istituzionale, pagine social etc.)

È esclusa dal conteggio la Città di Alghero, già beneficiaria del finanziamento ad hoc riservato al catalano di euro 30.991.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Aspetti procedurali e requisiti dei progetti

Il procedimento verrà gestito tramite Avviso pubblico.

Al fine di realizzare un riallineamento finanziario tra le annualità di attuazione dei progetti e le risorse iscritte a bilancio, non potranno presentare domanda di finanziamento gli Enti che non abbiano ancora avviato più di un progetto finanziato dal 2010 al 2016 senza aver già richiesto un riallineamento dello stesso; nel caso di un solo progetto non avviato lo stesso dovrà obbligatoriamente essere rimodulato con durata ridotta, unitamente agli altri eventuali progetti non avviati dal 2017 in poi. I soggetti beneficiari di finanziamenti statali e regionali dal 2017 in poi, i cui progetti sono ancora in fase di avvio, qualora non l'avessero già fatto, sono tenuti a rimodulare tali progetti con durata ridotta.

Tale riallineamenti sono obbligatori e devono essere specificatamente indicati, pena l'esclusione dal contributo 2019. I soggetti che presentano domanda chiedendo il riallineamento non potranno presentare domanda di finanziamento per le stesse tipologie di costi per i quali hanno progetti già finanziati se non a mera integrazione degli stessi, e dovranno prediligere altre azioni a corredo delle attività avviate.

I progetti dovranno avere al massimo durata annuale, con una riduzione quando presente la procedura del riallineamento, e dovranno essere improrogabilmente avviati entro il 2020.

In considerazione del fatto che i progetti presentati sono generalmente di modesta entità, si utilizzerà una rendicontazione a importi forfettari, che rappresentano un'applicazione del principio di proporzionalità volto ad alleggerire il carico amministrativo che grava sulle piccole operazioni.

7. Competenze linguistiche richieste agli operatori

Nelle more dell'individuazione della rete degli sportelli linguistici di cui all'art. 11 della L.R. n. 22/2018 e della conseguente adozione delle modalità di certificazione di cui all'art. 9, le competenze linguistiche degli operatori degli sportelli linguistici finanziati ai sensi delle presenti Linee Guida sono valutate dagli Enti proponenti sulla base del seguente requisito minimo:

- competenza attiva e passiva assimilabile al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

Saranno altresì valutati i seguenti requisiti:

- formazione ricevuta;
- formazione impartita e attività di sportello svolte.

Le competenze dovranno essere accertate tramite colloquio e valutazione dei curricula.